

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Attualità

Deducibili "pro rata" gli interessi passivi per banche, altri enti finanziari e holding

14 Aprile 2008

Il regime di favore limitato solo ai componenti negativi derivanti dall'attività caratteristica



Una delle novità che caratterizzano il modello Irap 2008 è rappresentata dalla limitata deducibilità - in luogo di quella totale - degli interessi passivi dal valore della produzione delle banche, degli altri enti finanziari e delle holding, sia industriali che a matrice bancaria e finanziaria. Restano ineducibili gli interessi passivi che non derivano dall'attività tipica delle banche e degli enti finanziari in quanto imputabili agli

investimenti in immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.

Le istruzioni al rigo IQ23 del modello Irap società di capitali, denominato "*interessi passivi e oneri assimilati*" sono state aggiornate in modo da tenere conto di quanto previsto dal DI 81/2007. Tale decreto ha previsto, all'articolo 15- *bis*, comma 1, lettera a):

- l'estensione anche alle banche, agli altri enti finanziari e alle imprese di assicurazione delle misure relative alla deduzione forfetaria base (5mila euro per ogni dipendente a tempo indeterminato) e alla deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali. Resta invece esclusa per i medesimi soggetti la possibilità di beneficiare della deduzione maggiorata fino a 10mila euro, prevista per i dipendenti assunti nelle regioni del Sud
- una limitata deducibilità degli interessi passivi dal valore della produzione delle banche e

degli altri enti finanziari in luogo della totale deducibilità. In particolare, sono indeducibili gli interessi passivi che non sono strettamente legati all'attività tipica, caratteristica delle banche e degli enti finanziari in quanto imputabili agli investimenti in immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie

L'articolo 15-bis del citato decreto, integrando l'articolo 6 del Dlgs 446/1997, stabilisce infatti che "*Gli interessi passivi e gli oneri assimilati di cui alla lettera g) sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle voci da 10 a 90 dell'attivo dello stato patrimoniale, comprensivo della voce 190 del passivo, e l'ammontare complessivo delle voci dell'attivo dello stato patrimoniale, con esclusione della voce 130, comprensivo della voce 190 del passivo e assumendo le voci 110 e 120 dell'attivo al netto del costo delle attività materiali e immateriali utilizzate in base a contratti di locazione finanziaria*".

Le voci di bilancio citate dalla norma sono quelle stabilite dalla circolare della Banca d'Italia 262/2005, relativa agli schemi e alle regole di compilazione del bilancio bancario redatto in conformità ai principi contabili internazionali (Ias/Ifrs).

Per determinare gli interessi passivi deducibili occorre quindi considerare l'importo degli interessi passivi contabilizzato nella voce 20 "*interessi passivi e oneri assimilati*" del conto economico e conseguentemente applicare allo stesso il risultato del rapporto citato dall'articolo 15-bis.

Si supponga che il bilancio di una banca presenti con valori espressi in migliaia:

- alla voce 20 del conto economico "*interessi passivi e oneri assimilati*" 15mila euro
- alla voce 190 del passivo dello stato patrimoniale "azioni proprie" 5mila euro
- alle voci dell'attivo dello stato patrimoniale i seguenti importi:

10	Cassa e disponibilità liquide	10.000
20	Attività finanziarie detenute per la negoziazione	240.000
30	Attività finanziarie valutate al fair value	15.000
40	Attività finanziarie disponibili per la vendita	8.000

50	Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	12.000
60	Crediti verso banche	50.000
70	Crediti verso clientela	600.000
80	Derivati di copertura	30.000
90	Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica	2.000
100	Partecipazioni	15.000
110	Attività materiali	*45.000
120	Attività immateriali	100
130	Attività fiscali	5.000
140	Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	900
150	Altre attività	35.000
	Totale attivo	1.068.000

*(di cui 10.000 oggetto di locazione finanziaria)

La percentuale di interessi indeducibili (esprimendo gli importi in migliaia) sarà pari a:

Gli interessi passivi saranno quindi deducibili in misura pari a $0,918715 \times 15.000 = 13.780,72$

Il rigo IQ23 del modello Irap Società di capitali, denominato "*interessi passivi e oneri assimilati*",

sarà così compilato:

La parte indeducibile degli interessi passivi va specificata nella colonna 3 (variazioni in diminuzione) in modo da rettificare in diminuzione il valore contabile di colonna 1 ed evidenziare in colonna 4 gli interessi passivi deducibili ai fini Irap.

Le istruzioni Irap della sezione II del modello relativo alle società di capitali sono state aggiornate anche nella parte che si riferisce alle società di cui al comma 1-*bis* del medesimo articolo 6, la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria (ossia *holding* industriali).

Infatti l'articolo 15-*bis*, aggiungendo nell'articolo 6 del decreto Irap il comma 1-*ter*, estende la disposizione sul pro rata di deducibilità degli interessi passivi anche a tali soggetti e impone agli stessi di considerare nel calcolo del rapporto "*le voci dello stato patrimoniale redatto ai sensi dell'articolo 2424 del codice civile corrispondenti a quelle indicate nel predetto secondo periodo del comma 1*".

Occorre considerare che, con comunicato stampa del 16 luglio, è stato inoltre precisato - alla luce della richiamata *ratio* della disposizione limitativa della deducibilità degli interessi - che "*l'assunzione e la gestione delle partecipazioni costituisce l'attività caratteristica delle holding*" e che conseguentemente "*nel pro rata patrimoniale previsto dalla norma sulla deducibilità degli interessi passivi il valore di bilancio di tali partecipazioni figura sia al numeratore che al denominatore del rapporto*".

Tale regole si ritengono applicabili anche alle holding di matrice bancaria e finanziaria di cui all'articolo 61 del Tub. Infatti, in base alla circolare 62/2007, "*La ratio della disposizione in esame, volta ad escludere la deducibilità dei soli interessi passivi derivanti dall'attività non tipica, e la considerazione che sotto il profilo strutturale e funzionale si è in presenza di fattispecie sostanzialmente assimilabili inducono, infatti, ad estendere il trattamento riservato alle holding industriali anche alle holding di matrice bancaria e finanziaria di cui al citato articolo 61 del TUB*".

Nell'applicazione del pro rata sono previste particolari regole anche per i seguenti soggetti:

- gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Tub (che non adottano gli IAS ma che utilizzano gli schemi di bilancio conformi alle disposizioni contenute nel Dlgs 87/1992 e al provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992)

- gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del Tub (soggetti all'obbligo di applicazione dei principi contabili internazionali e che adottano gli schemi di bilancio secondo le istruzioni dettate dalla Banca d'Italia con il provvedimento del 14 febbraio 2006).

Anche tali soggetti, nel calcolo del rapporto, dovranno considerare le voci dello stato patrimoniale corrispondenti a quelle indicate nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del Dlgs 446. A tal proposito, si rinvia al paragrafo 4.2 della circolare 61/2007, che contiene schemi di raccordo tra i bilanci redatti dagli intermediari e quello redatto sulla base della circolare n. 262 della Banca d'Italia.

Viene infine precisato che i suddetti intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del Tub dovranno assumere al numeratore del rapporto anche le voci direttamente riconducibili all'attività di locazione finanziaria, ossia:

- crediti Iva, derivanti dagli acquisti dei beni da concedere in locazione (inseriti nella voce "Altre Attività")
- beni concessi in locazione finanziaria e beni in attesa di locazione (cosiddetti Sal), per gli enti finanziari di cui all'articolo 106 del Tub.

di

Flavio Ferrini

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/deducibili-pro-rata-interessi-passivi-banche-altri-enti-finanziari-e>